



**CONI**


**Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento  
della Commissione Antidoping**

**Art. 1**

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione Antidoping, in seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è un organismo indipendente, distinto dalle autorità disciplinari sportive, costituito per attuare il Programma Mondiale Antidoping WADA in ambito sportivo ed in particolare per pianificare, coordinare, attuare, controllare e sostenere i miglioramenti dei controlli antidoping, collaborare con altre organizzazioni nazionali competenti e altre organizzazioni antidoping; incoraggiare i controlli reciproci tra organizzazioni antidoping nazionali; promuovere le ricerche nel campo dell'antidoping; pianificare, attuare e controllare i programmi di informazione e formazione.

**Art. 2**

1. La Commissione, nominata dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituita da:
  - a) il Presidente;
  - b) il segretario, individuato nel dirigente l'ufficio di cui all'art.5;
  - c) fino ad un massimo di nove componenti fissi, di cui due con qualifica di Vice Presidenti;
  - d) il Comitato per l'Escensione a Fini Terapeutici, in seguito denominato CEFT, costituito da un Presidente ed un massimo di sei componenti di cui uno con qualifica di Vice Presidente, per le attività di cui all'art.8.1 lettera a) del presente disciplinare;
  - e) il Comitato per i Controlli Antidoping, in seguito denominato CCA costituito da un Presidente ed un massimo di sei componenti di cui uno con qualifica di Vice Presidente, per le attività di cui all'art.8.2 lettera b) del presente disciplinare.



2. La Commissione può costituire gruppi di lavoro per l'esame preliminare ovvero per la diretta trattazione di specifiche questioni nell'ambito delle attività di cui all'art. 8 del presente disciplinare.
3. Il CEFT e il CCA svolgono la propria attività secondo le allegate istruzioni operative.
4. I componenti della Commissione e del CCA devono essere, anche a riposo, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche o scientifiche, medici, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca, atleti o tecnici sportivi, che abbiano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.34 dello Statuto C.O.N.I.
5. I componenti del CEFT devono essere medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva.


### **Art. 3**

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta la Commissione;
- b) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno e designa i relatori;
- c) convoca le riunioni dei gruppi di lavoro;
- d) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
- e) incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.

### **Art. 4**

1. I componenti della Commissione, del CEFT, del CCA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico.
2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.




3. Qualora un componente della Commissione, del CEFT, del CCA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni della Commissione, il Presidente formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. I componenti della Commissione, del CEFT, del CCA non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, diversi da quelli eventualmente richiesti dall'Ufficio di Procura Antidoping, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 5**

1. Nell'ambito della CONI Servizi SpA opera un ufficio antidoping con funzioni anche di segreteria della Commissione, del CEFT e della CCA, di cui si avvalgono i rispettivi Presidenti per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente della CONI Servizi SpA.
2. L'ufficio antidoping svolge le necessarie attività di supporto per la Commissione, per il CEFT e per la CCA, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, la redazione e conservazione dei verbali, l'attuazione delle deliberazioni adottate.
3. Nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento della Commissione al personale assegnato all'ufficio antidoping partecipante in qualità di segretario alle riunioni ed ai lavori della Commissione, del CEFT, del CCA o dei gruppi di lavoro spetta il gettone di presenza di cui all'art.7, previa deliberazione della Commissione.

#### **Art.6**

1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. La Commissione può essere convocata ad istanza di almeno cinque componenti fissi.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o di uno dei due Vice presidenti e di almeno quattro componenti fissi.




4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente, che assume la presidenza della riunione.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
6. Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.
7. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.
8. Nell'ambito del personale dipendente dell'ufficio antidoping della CONI Servizi SpA, vengono individuati due funzionari con l'incarico di segretario rispettivamente del CEFT e del CCA, nominati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., per le attività di segreteria e di supporto di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 7**

1. I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori della Commissione, del CEFT, del CCA e dei gruppi di lavoro il gettone di presenza di cui all'allegata Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento della Commissione.

#### **Art. 8**

1. La Commissione svolge le seguenti attività:
  - a) attraverso il CEFT provvede alle esenzioni a fini terapeutici di cui all'art.4.4 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
  - b) attraverso il CCA provvede all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'art.5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
  - c) provvede alla gestione dei risultati di cui all'art.7 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
  - d) esprime pareri in materia di antidoping richiesti dal CONI;



- e) mantiene aggiornato e pubblica l'elenco del personale addetto ai controlli antidoping per le figure definite da WADA, sulla base di un regolamento di certificazione appositamente redatto per disciplinare la selezione, formazione, qualifica, riconferma, sospensione e revoca nel rispetto degli standard internazionali WADA e ISO al fine di assicurarne il mutuo riconoscimento;
  - f) propone alla Giunta Nazionale del CONI la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
  - g) mantiene i rapporti operativi con gli organismi antidoping nazionali e internazionali;
  - h) predispone ogni anno un programma di attività e, eventualmente, specifici programmi per la prevenzione e la repressione del doping nello sport;
  - i) fornisce gli obiettivi che saranno oggetto delle attività del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), di cui alla certificazione richiesta da WADA;
  - l) pubblica con cadenza almeno trimestrale una relazione sull'attività svolta.
2. La Commissione, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. In conformità alle disposizioni adottate dalla WADA, la Commissione può emanare istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi riferiti alle attività di cui al presente articolo. Dette istruzioni sono raccolte in un unico testo da aggiornare periodicamente.

